

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15216/2020 promossa da:

rappresentato e difeso da **ZORZELLA NAZZARENA**;

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO E PREFETTO DI BOLOGNA, rappresentati e difesi da AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA;

RESISTENTE

INTERVENIENTE NECESSARIO

PUBBLICO MINISTERO.

Il Giudice, dott.ssa Rada V. Scifo, scaduto il termine *ex* art. 127 ter c.p.c. in data 11.7.2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

Con atto depositato in data 10.12.2020, la ricorrente processione, nata il 28.08.1965 in Messico, ha proposto ricorso avverso la comunicazione, visualizzata il 24.07.2019 sul sito del Ministero dell'Interno, di rifiuto della sua domanda volta all'acquisto della cittadinanza italiana, chiedendo al Tribunale adito, previo annullamento e/o disapplicazione dell'atto impugnato, di accertare e dichiarare il suo diritto all'acquisto della suddetta cittadinanza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 91/92.

Il Ministero dell'Interno si è costituito mediante l'Avvocatura dello Stato in data 26.06.2023, chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e, nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato.

Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel presente giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Bologna ha proceduto al rifiuto della domanda della ricorrente per carenza documentale, rilevando: la mancanza del certificato penale del Paese di origine o degli eventuali Paesi terzi di residenza; la mancanza del titolo attestante la conoscenza della lingua italiana; mancanza o illeggibilità dell'accordo di integrazione e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la mancanza del certificato penale del Giappone.

Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante esponendo: di aver sposato in data 30.08.1996 il cittadino italiano di cittadino di cittad

Milano il 04.07.2002) e (a Tokyo il 15.12.2003); che i coniugi avevano vissuto per alcuni anni fuori dall'Italia, in ragione dell'attività lavorativa del particolare in Giappone (dapprima dal 1997 al 2000 e, in un secondo periodo, dal 2003 al 2008); di essersi trasferita stabilmente in Italia nel 2008 e di essere ivi residente ininterrottamente dal 28.10.2008 unitamente al nucleo familiare; di essere titolare di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE a tempo indeterminato; di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposta a procedimenti penali; di aver presentato domanda di cittadinanza italiana ex art. 5 legge 91/92 in data 07.12.2018; che dopo vari mesi, ricevuta una mail dal sistema telematico del Ministero dell'interno in cui la si invitava a consultare la propria domanda sul sito, aveva appreso in data 24.7.2019 il rifiuto della istanza; di aver inoltrato via mail in data 31.1.2020 al Ministero dell'interno ed alla Prefettura di Bologna una memoria in cui aveva chiesto la riapertura del procedimento, eccependo "la sua irritualità e/o illegittimità, sia per l'assenza di indicazione dei termini per eventuale ricorso, sia, ancora prima, per il difetto dei requisiti minimi del provvedimento amministrativo, nel contempo evidenziando che non era stato possibile allegare il certificato penale del Giappone per mancanza di indicazione delle modalità per farlo, mentre le altre asserite mancanze documentali erano prive di pregio"; che la memoria sopra menzionata tuttavia non era stata accolta, in quanto "la mail, per essere accettata, deve contenere nell'oggetto il codice completo della pratica di cittadinanza nel formato seguente K10/XXXXXXX o K10/C/XXXXXXXX".

La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di rifiuto, lamentando la violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo e, segnatamente, degli artt. 1, 2, 3, 6, 10 bis della legge n. 241/90, in ragione della mancata possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo, non avendo ella potuto produrre i documenti ritenuti mancanti, "né interloquire con il Ministero e/o la Prefettura di Bologna, perché alla domanda non è stato attribuito il numero di protocollo K10 seguito da una specifica numerazione" (cfr. ricorso). Il Ministero, infatti, come si evince dalla comunicazione mail del 26.3.2019 della Prefettura prodotta dalla ricorrente, attribuiva all'epoca il numero di protocollo solo in caso di "accettazione" della domanda, mentre in caso di rifiuto, anche solo per ritenuta incompleta allegazione documentale, non attribuiva alcun codice, così impedendo la partecipazione al procedimento.

Nel merito, la ricorrente ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto invocato, precisando di essere in possesso del certificato penale del Giappone già dal 2019 (ma di non aver potuto trasmetterlo alla Prefettura per mancanza appunto del numero di protocollo della sua pratica) e che, tuttavia, il certificato era comunque stato allegato alla memoria/istanza inoltrata del gennaio 2020. Ha inoltre affermato che gli altri documenti indicati come mancanti nel provvedimento impugnato non erano dovuti e che, in ogni caso, quanto al titolo attestante la lingua italiana, che anche il test linguistico di livello B1, acquisito nel novembre 2019 era comunque stato prodotto unitamente alla memoria del gennaio 2020.

La causa è stata istruita documentalmente e, alla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice si è riservato di provvedere.

* * *

Va in primo luogo esaminata la natura del provvedimento di "rifiuto" emesso dall'Amministrazione, e mai notificato alla ricorrente, che in questa sede è stato impugnato, atteso che la parte resistente ne ha eccepito la natura endoprocedimentale, considerandolo atto non suscettibile di autonoma impugnazione.

Al riguardo, occorre rilevare che, a prescindere dal *nomen iuris* e dalla forma utilizzati, il provvedimento prefettizio impugnato risulta a tutti gli effetti un provvedimento espresso di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990. La decisione con cui la Prefettura di Bologna ha rifiutato la domanda di cittadinanza avanzata dalla ricorrente deve infatti ritenersi pienamente e immediatamente lesivo della sfera giuridica della destinataria e ciò anche alla luce del fatto che il procedimento, alla data del 24.7.2019, risultava "concluso": sul punto infatti l'Amministrazione ha specificato che "l'istanza di concessione potrà essere ripresentata nuovamente anche il giorno successivo a quello del rifiuto, integrando opportunamente la documentazione richiesta" (cfr. relazione della P.A. agli atti). Ne deriva, conseguentemente, che l'atto deve considerarsi suscettibile di autonoma impugnazione.

Prive di pregio, sul punto, le deduzioni della parte resistente secondo cui "nel caso di specie la procedura iniziata con l'istanza volta all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte della ricorrente non si è conclusa con un atto amministrativo definitivo, vale a dire con un provvedimento che dichiarasse la concessione o il diniego della cittadinanza": viceversa, non solo l'Amministrazione ha espresso formalmente un "rifiuto" (come si legge nella decisione visualizzata dalla ricorrente il 24.7.2019), ma ha anche, sotto il profilo sostanziale, impedito all'interessata di integrare la documentazione prodotta, invitandola espressamente a presentare una nuova istanza, elemento evidente della definitiva conclusione del procedimento amministrativo.

Trattandosi di impugnativa di un provvedimento di rigetto, va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario poiché il diritto di cittadinanza è un diritto soggettivo perfetto, da accertare in presenza dei presupposti di legge, come è evidente dalle numerose pronunce sul punto della Suprema Corte (Cass. n. 1000/95 e SS.UU n. 7441/93, fra le altre).

La relativa competenza spetta alla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13/2017, convertito nella Legge 46/2017, che, al comma 2, ha attribuito alle sezioni specializzate la competenza per le controversie in materia di accertamento di cittadinanza.

Ai sensi del co IV dello stesso articolo il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Ancora, in via preliminare, va affermata la tempestività del ricorso proposto dall'istante, atteso che il termine per impugnare non è ancora decorso, non avendo la stessa mai ricevuto notifica del provvedimento di rifiuto della sua richiesta di cittadinanza.

Nel merito, la ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del proprio diritto.

Ella, cittadina messicana, in Italia dal 2008 e titolare di carta di soggiorno per familiari cittadini UE a tempo indeterminato rilasciata il 07.04.2014, ha contratto matrimonio in data 30.08.1996 con il cittadino italiano italiano italiano; dall'unione sono nati i figli nel 2002 e nel 2003. In data 07.12.2018 la ricorrente ha presentato richiesta di cittadinanza per matrimonio presso la Prefettura di Bologna.

In diritto, la disciplina applicabile è quella della L.91/92, anche tenuto conto delle sue successive modifiche.

L'art. 5, l. 91/1992, come riformato sul punto dalla l. 94/2009, specificamente dispone che "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi."

L'art. 9.1, l. 91/1992 prevede poi che "La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal paritario riconosciuto Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Si ricordi che i requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza devono sussistere al momento della adozione del decreto di cittadinanza (Cass. 25441/20), come peraltro chiarito dalla già citata sentenza n. 7441/93 delle Sezioni Unite di Cassazione, pur riferita alla previgente L.123/83, in quanto sul punto sostanzialmente coincidente nel contenuto con la successiva L.91/92.

Nel caso in esame, sussistono i citati presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana.

In primis la ricorrente risulta aver contratto matrimonio con il cittadino italiano Alberto Dalla Rosa il 30.08.1996, senza che si sia verificata una causa di scioglimento del matrimonio.

Quanto alla residenza di parte attrice nel territorio italiano da almeno due anni dopo il matrimonio, essa risulta documentalmente provata mediante il certificato storico di residenza del 18.09.2020 e di stato di famiglia (cfr. doc. 5-6 ricorso), da cui si evince che la ricorrente risiede con il marito a Bologna dal 28.10.2008.

Peraltro, oltre al dato formale della celebrazione del matrimonio, può ritenersi sussistente anche l'instaurazione di un effettivo rapporto coniugale, con la conseguente coabitazione tra i coniugi, perdurante per il tempo prescritto e tale da dimostrare l'integrazione della straniera nel tessuto sociale e civile nazionale. La ricorrente risulta altresì madre di due cittadini italiani, avuti nel 2002 e 2003 dal matrimonio con il marito.

Circa il titolo attestante la conoscenza della lingua italiana di livello B1, la ricorrente ha provato documentalmente la sussistenza di tale requisito, depositando nel corso del presente giudizio il certificato di competenza della lingua italiana di livello B1, conseguito nel novembre 2019 (cfr. doc. 18).

Quanto all'accordo di integrazione, la cui produzione è stata chiesta alla ricorrente con il provvedimento prefettizio oggi impugnato, occorre ricordare che l'accordo di integrazione è regolato dall'art. 4 bis del t.u. d.lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1 comma 25 della L. n. 94/2009 ed è stato attuato a seguito dell'emanazione del regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato (d.p.r. n.179/2011), il cui articolo 1, co 2, prevede che "il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno". Ne consegue che la produzione di tale accordo non poteva essere richiesto alla ricorrente, la quale risiede in Italia dal 2008, ossia in epoca antecedente all'entrata in vigore del regolamento sopra menzionato.

Non risultano infine sussistenti cause ostative *ex* art. 6 legge 91/1992, come emerge dal certificato penale del Messico e del Giappone, Paesi in cui la ricorrente ha risieduto, e dal certificato del casellario giudiziale italiano (cfr. doc. 9,16, 19 ricorso).

Alla luce delle superiori considerazioni, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 91/1992, la domanda va accolta.

Tenuto conto della particolarità della questione trattata e delle difficoltà interpretative relative alla qualificazione del provvedimento impugnato, le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,

Messico il entre di cittadina italiana jure matrimoni;

compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bologna, 19.9.2023.

Il Giudice (Dott.ssa Rada V. Scifo)